

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Wehrheim / BCE**(Causa T-100/18)**

(2018/C 152/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Christine Wehrheim (Offenbach, Germania) (rappresentante: N. De Montigny, avvocato)*Convenuta:* BCE**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

1. annullare:

- la decisione di rigetto della domanda di risarcimento per il danno da essa subito a causa della soppressione della sua [indennità di dislocazione] (presentata il 10 maggio 2017), che risale al 3 luglio 2017;
- nei limiti del necessario, la decisione di rigetto esplicito della sua impugnazione (proposta il 3 settembre 2017) contro tale decisione, che risale al 21 dicembre 2017;

2. Condannare la convenuta al pagamento del risarcimento richiesto dalla ricorrente con le sue domande:

- la differenza di retribuzione per tutto il tempo in cui essa sarà impiegata nell'ambito dell'istituzione nella vigenza del suo contratto di membro del personale permanente, a concorrenza di EUR 700,53/mese a partire dall'aprile 2017;
- le spese di trasloco complementari agli EUR 1 079,10 già accettati, cioè EUR 1 000 complementari;
- il danno psicologico subito per un importo di EUR 2 000;
- il tutto aumentato degli interessi al tasso legale fino al completo pagamento;

3. Condannare la parte convenuta alla totalità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo attinente al fatto che l'amministrazione convenuta avrebbe commesso un inadempimento non osservando il proprio dovere di sollecitudine, di buona amministrazione e di assistenza e determinando un'aspettativa prossima all'irrealizzabile in capo alla parte ricorrente, consistente nella concessione di un'indennità di dislocazione mentre a suo vantaggio non ricorrevano, all'origine, le condizioni richieste dallo statuto per poter far questo. Tale errore avrebbe generato un danno che si troverebbe in nesso causale diretto con l'inadempimento dell'istituzione.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2018 — Austria / Commissione**(Causa T-101/18)**

(2018/C 152/50)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Repubblica d'Austria (rappresentante: G. Hesse)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2017/2112 della Commissione europea, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l'aiuto di Stato SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) che l'Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II [notificata con il numero C(2017) 1486], pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1o dicembre 2017, L 317, pag. 45, nonché
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul mancato svolgimento di una procedura di appalto

In primo luogo, la decisione sarebbe invalida in ragione della violazione di disposizioni essenziali in materia di appalto, il cui contenuto sarebbe inscindibilmente connesso all'obiettivo dell'aiuto.

2. Secondo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Assenza di un obiettivo di comune interesse

In secondo luogo, la Repubblica d'Austria fa valere che, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, non sussiste alcun interesse comune necessario per la concessione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3. Terzo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — inesatta delimitazione dell'attività economica ed erronea supposizione di un fallimento del mercato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

In terzo luogo, la convenuta avrebbe a torto autorizzato l'aiuto programmato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto riterrebbe erroneamente esistente un mercato proprio dell'energia nucleare e — altrettanto erroneamente — supporrebbe che in tale mercato vi sia un fallimento del mercato o del mercato dei capitali.

4. Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato della misura

In quarto luogo, la decisione sarebbe viziata da nullità anche a causa dell'omessa esecuzione da parte della convenuta di un esame della proporzionalità conforme alla legge ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE: in concreto gli effetti negativi sarebbero prevalenti.

5. Quinto motivo, vertente su distorsioni della concorrenza sproporzionate che sarebbero incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

In quinto luogo, la presente decisione comporterebbe distorsioni della concorrenza sproporzionate, e dunque incompatibili con il diritto dell'Unione, e a disparità di trattamento in materia di aiuti di Stato nel mercato interno dell'energia elettrica.

6. Sesto motivo, vertente sull'esistenza di un «progetto in difficoltà»

In sesto luogo, la ricorrente fa valere che non avrebbe dovuto essere autorizzato un aiuto per un «progetto in difficoltà» nel mercato interno liberalizzato dell'energia elettrica in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

7. Settimo motivo, vertente sul rafforzamento/creazione di una posizione di mercato dominante

In settimo luogo, la posizione di mercato dominante dello Stato ungherese — attivo in un'economia di mercato — derivante dall'aiuto escluderebbe la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

8. Ottavo motivo, vertente sul rischio di liquidità per il mercato all'ingrosso

In ottavo luogo, l'aiuto non avrebbe dovuto essere autorizzato tenuto conto del rischio intrinseco della riduzione della liquidità del mercato.

9. Nono motivo, vertente sull'insufficiente determinazione dell'aiuto

In nono luogo, la ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso che la convenuta non ha sufficientemente determinato l'entità dell'aiuto.

10. Decimo motivo, vertente sull'inosservanza dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE

In decimo luogo, la convenuta avrebbe violato — ripetutamente e gravemente — l'obbligo di motivazione ad essa incombente.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2018 — Pink Lady America / UCVV — WAAA (Cripps Pink)

(Causa T-112/18)

(2018/C 152/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Manno e S. Travaglio, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Western Australian Agriculture Authority (WAAA) (South Perth, Australia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UCVV

Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali controversa: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali interessata: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. EU1640, varietà di mele Cripps Pink

Procedimento dinanzi all'UCVV: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 14/09/2017 nel procedimento A007/2016

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la varietà di meli Cripps Pink privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 per assenza di novità ai sensi dell'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 20 del regolamento n. 2100/94;
- condannare l'UCVV e la Western Australian Agriculture Authority alle spese e ai costi del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 20 del regolamento n. 2100/94;
 - Violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 2100/94 e dei principi generali della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia in relazione all'articolo 50, comma 3 del regolamento n. 874/2009.
-